

CONTENZIOSO

Il giudicato favorevole alla società a ristretta base sociale si riflette sui soci

di Angelo Ginex

Il **giudicato** favorevole alla **società a ristretta base sociale**, che esclude il conseguimento di maggiori ricavi non contabilizzati ai fini del pagamento di una determinata imposta, esplica **efficacia riflessa, nonostante la diversità delle imposte**, nel **giudizio relativo ai soci** come prova per contestare il proprio **reddito di partecipazione**.

È questo l'interessante principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 13989 del 23.05.2019](#).

La vicenda trae origine dalla notifica di più **avvisi di accertamento**, con cui l'Amministrazione finanziaria, contestando la **ristretta base sociale** ad una S.r.l. e presumendo la **distribuzione di utili extrabilancio** in capo ai soci, imputava a questi ultimi il **maggior reddito da partecipazione**.

Gli atti impositivi individuali erano dunque impugnati dai soci presso i competenti giudici di primo grado, i quali, dopo aver riunito i due contenziosi, rigettavano i ricorsi e tale decisione era, sorprendentemente, confermata in sede d'appello dai giudici del gravame, sebbene **nelle more del giudizio** fosse sopraggiunta una **decisione favorevole ai ricorrenti, la quale rideterminava in diminuzione i maggiori ricavi della società** cui essi facevano capo.

I contribuenti si inducevano, pertanto, a proporre **ricorso per cassazione**, deducendo la violazione di legge ex [articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.](#), per **erronea applicazione** degli [articoli 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992](#) e dell'[articolo 295 c.p.c.](#) e, ancora, per vizio di motivazione ed erronea applicazione degli [articoli 41 e 42 D.P.R. 597/1973](#) e [2729 cod. civ.](#)

Nella specie, i ricorrenti lamentavano l'**omessa sospensione** del giudizio afferente agli avvisi di accertamento individuali, attesa la **dipendenza logico-giuridica** rispetto al giudizio relativo all'**accertamento unitario**.

Essi, inoltre, rilevavano come i giudici di merito avessero **trascurato di considerare la capacità del giudicato di riverberare i propri effetti anche su altri giudizi da esso dipendenti**.

I Supremi giudici, ritenendo **fondata la censura della ricorrente**, hanno ribadito la portata applicativa del c.d. **giudicato riflesso**.

In particolare, dando seguito all'orientamento giurisprudenziale ormai assestatosi sul tema, essi hanno affermato che la **sentenza passata in giudicato**, oltre ad avere **efficacia diretta inter partes**, e tra i loro eredi ed aventi causa, ne ha **anche** una **riflessa**, producendo **conseguenze giuridiche anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al processo nei quali è stata resa**, se costoro sono titolari di **diritti dipendenti o subordinati** alla situazione definita in quel processo (Cfr. **Cass.**, n. 6788/2013; **Cass.**, n. 2137/2014).

Ad adiuvandum, al fine di far valere detta incontrovertibile statuizione, non è neanche necessario che le parti producano la sentenza munita del certificato di passaggio in giudicato, di cui all'**articolo 124 disp. att. c.p.c.** (Cfr. [Cass.](#), n. 4803/2018; [Cass.](#), n. 9746/2017; **Cass.**, n. 22644/2004).

Ergo, il **giudicato favorevole** alla **società contribuente**, che riduce proporzionalmente i ricavi "in nero" ai fini del calcolo di una determinata imposta, può essere **utilizzato, nonostante la diversità delle imposte**, per **ridurre** in misura corrispondente gli **utili percepiti dal socio**, posto che, anche in difetto di un'espressa previsione legislativa, l'esclusione dello stesso dato economico e fattuale di partenza **fa venir meno**, di riflesso, anche **la fonte giustificativa dell'incasso degli utili da parte del socio**.

Altrimenti detto, se è vero che l'**avviso di accertamento unitario** costituisce il **presupposto** per l'emanazione di quelli individuali e che il totale annullamento del primo produce la nullità dei secondi, è altrettanto vero che, **laddove gli utili extracontabili di una S.r.l. vengano rideterminati in diminuzione**, ciò **comporterà la riduzione in pari misura del maggior reddito da partecipazione accertato in capo ai soci**.

Resta salva la possibilità da parte dei soci di conseguire un **maggior vantaggio**, provando che detti utili **non** siano stati affatto **distribuiti**, ovvero siano stati **reinvestiti o accantonati**.

Il conseguimento dei benefici riflessi della sentenza irrevocabile resta, in ogni caso, subordinato alla **partecipazione** dell'Amministrazione finanziaria **nel giudizio** in cui si è verificato il giudicato ad essa sfavorevole.

D'altronde, diversamente opinando, si verificherebbe una lesione del proprio **diritto di difesa**.

Nonostante l'ovvietà dei principi ribaditi dai Giudici di vertice, quasi non sorprende più che la **società contribuente**, tanto bistrattata dai giudici di merito, abbia dovuto far ricorso sino alla **Corte di Cassazione** per veder accolte le **proprie, più che fondate, ragioni**.

